

DCXLVI.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI VENERDÌ 13 LUGLIO 1962

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROSSI

INDICE

	PAG.
Congedo	31269
Proposte di legge (Annunzio)	31269
Proposte di legge costituzionale (Seguito della discussione):	
BELTRAME ed altri: Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia (75);	
MARANGONE ed altri: Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia (83);	
SCIOLIS e BOLOGNA: Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (1353);	
BIASUTTI ed altri: Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (1361)	31269
PRESIDENTE	31269, 31289
NIGOSIA	31270, 31273, 31274 31280, 31286, 31287
BOZZI	31270, 31273, 31275 31278, 31280, 31287
ALMIRANTE, <i>Relatore di minoranza</i>	31271, 31274 31275, 31279, 31281, 31283, 31285, 31288
ROCCHETTI, <i>Relatore per la maggioranza</i>	31272 31273, 31274, 31275, 31276, 31281 31283, 31285, 31286, 31287
GIRAUDO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	31273, 31274 31279, 31283, 31286, 31287, 31288
MANCO	31274
GEFFER WONDRIK	31281, 31284
GONELLA GIUSEPPE	31284
LUZZATTO	31289

La seduta comincia alle 10,30.

BIASUTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana dell'11 luglio 1962.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il deputato Gioia.
(È concesso).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

ARMOSINO ed altri: « Norme per promuovere e favorire l'azionato popolare » (3963);

BORIN ed altri: « Disposizioni a favore dell'Unione nazionale mutilati per servizio » (3964);

SPADAZZI: « Provvidenze per mutilati e invalidi di guerra impiegati civili dello Stato in particolari situazioni » (3965).

Saranno stampate e distribuite. La prima, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede; delle altre, che importante onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Per la proposta di legge n. 3963, i proponenti hanno chiesto l'urgenza.

Se non vi sono obiezioni, s'intende l'urgenza accordata.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione delle proposte di legge costituzionale Beltrame ed altri (75), Marangone ed altri (83), Sciolis e Bologna (1353), Biasutti ed altri (1361): Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge costituzionale Beltrame ed altri, Ma-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 LUGLIO 1962

rangone ed altri, Sciolis e Bologna, Biasutti ed altri: Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri è stato approvato l'articolo 32.

Si dia lettura all'articolo 33.

BIASUTTI, Segretario, legge:

« La giunta regionale è eletta dal consiglio con le modalità stabilite negli articoli seguenti ed è costituita dal presidente e da assessori effettivi, in numero non superiore a 10. Gli assessori supplenti in numero non superiore a 4 sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di impedimento.

La giunta regionale dura in carica fino alla rinnovazione del consiglio, salvo quanto disposto dall'articolo 36.

In caso di vacanza della giunta o di una parte di essa, il consiglio è convocato entro 15 giorni, per la rinnovazione o per la integrazione; la giunta resta in carica, per l'amministrazione ordinaria, fino alla elezione della nuova ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsanich, De Marzio, de Michieli Vitturi, De Vito, Geffer Wondrich, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia, Romualdi, Servello, Sponziello e Tripodi hanno proposto di sostituire, al primo comma, le parole: « non superiore a 10 », con le parole: « non superiore a 8 », e le parole: « non superiore a 4 », con le parole: « non superiore a 2 ».

NICOSIA. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOSIA. Questo articolo presenta un'innovazione rispetto agli altri statuti speciali, perché, a differenza di questi, stabilisce un numero massimo di assessorati effettivi e supplenti. Sembra a noi, però, che il numero complessivo di 14 assessori sia eccessivo (e non vi è dubbio che il consiglio regionale finirebbe per eleggere il numero massimo di assessori consentiti dalla legge), sia perché è superiore a quello previsto per le altre regioni, sia perché gli assessori verrebbero ad essere poco meno di un quarto del totale dell'assemblea, composta di sessanta consiglieri. È un po' troppo. In Sicilia 90 consiglieri esprimono 8 assessori effettivi e 4 supplenti: tale proporzione dovrebbe essere rispettata, a nostro giudizio, anche per la regione Friuli-Venezia Giulia.

Perciò, se si deve stabilire il numero degli assessori, chiediamo di portarli a 8 effettivi

e a 2 supplenti, in modo da adeguare la posizione della giunta della regione friulana a quelle delle altre regioni a statuto speciale. D'altra parte, gli assessori effettivi sono i più importanti; quelli supplenti vengono assegnati dal presidente a servizi sempre collegati con gli altri assessorati. Cosicché i 4 supplenti, praticamente, non sostituiranno quelli effettivi per assenza o impedimento, ma ricopriranno delle cariche destinate a diventare permanenti.

Per il secondo comma, non abbiamo alcun rilievo di fondo da fare. Riteniamo che il termine di quindici giorni possa essere accettato.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bozzi, Cantalupo, Colitto, Ferioli, Malagodi, Marzotto e Spadazzi hanno proposto di sostituire, al primo comma, le parole: « non superiore a 10 », con le altre « non superiore a 6 », e le parole: « non superiore a 4 », con le altre: « non superiore a 2 ».

L'onorevole Bozzi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BOZZI. Ieri abbiamo votato l'articolo 32 che stabilisce che il numero degli assessorati è stabilito con legge regionale. In questo articolo 33 si pone un limite costituzionale alla potestà legislativa della regione in questa materia. La regione, cioè, può determinare il numero degli assessorati, ma questi non possono andare al di là di dieci per gli assessori effettivi e di quattro per quelli supplenti.

È una norma che ritroviamo soltanto in questo statuto speciale. Forse risponde a quella strana concezione della specialità degli statuti che mostra di avere il relatore onorevole Rocchetti, il quale pensa che si debba dare sempre qualcosa di più, laddove sarebbe assai più corretto considerare che la specialità vada individuata attraverso l'esame dell'economia generale della disciplina statutaria e non nell'analisi particolare e quantitativa delle diverse norme.

Qui ci troviamo di fronte al solito fenomeno inflazionistico. Sarebbe ovvio affidare la valutazione del numero degli assessori alla regione. Altri statuti l'hanno rimessa ad un momento successivo, poiché l'esperienza serve a qualche cosa. Noi invece crediamo di poter disciplinare tutto, di poter avere cognizione di tutto di fronte all'istituzione regionale, che dà le prove che dà (ne abbiamo un recente esempio in Sicilia), credendo così di avere scienza su ogni cosa, invece di procedere con quella cautela che dovrebbe costituire una norma da seguire,

soprattutto in una materia tanto delicata come questa.

In fondo, si tratta di 14 assessori, come ha detto bene l'onorevole Nicosia. Quando, infatti, in qualunque legge, soprattutto in una legge dello Stato italiano, si dice « non superiore a 10 » è come se si dicesse 10, « non superiore a 4 » è come se si dicesse « 4 ». Così la giunta viene ad essere costituita di 14 assessori, più il presidente: cioè 15 elementi su 60 o 61 partecipanti al consiglio regionale.

Se consideriamo che vi è un presidente del consiglio regionale (che non è il presidente della giunta), che vi sono due vicepresidenti, che vi sono due segretari, che probabilmente il regolamento interno prevederà dei questori, che vi sono 14 assessori, io mi domando chi resterà sui banchi del consiglio regionale. Vi è veramente una sproporzione evidente tra il numero dei componenti del consiglio regionale nel suo *plenum* e il governo regionale.

Mi rendo conto che una norma di questo genere forse va collegata con quell'enormità che è stata votata ieri, cioè la possibilità di dislocare in altre località uffici o assessorati (non si capisce bene, poiché in questa legge l'incertezza è la regola) da cui scaturisce l'esigenza di poter disporre di un numero congruo di assessori per poter soddisfare queste esigenze. Ma tutto questo non vuole dire legiferare secondo raziocinio, per il soddisfacimento degli interessi pubblici: questa è veramente una norma eccessiva, inflazionistica, che non risponde al buon andamento della pubblica amministrazione. Può rispondere a desideri di gruppi, al soddisfacimento di determinati interessi, per quanto io non sappia nemmeno se finirà con il soddisfare questi interessi e se questa norma non possa, invece, costituire una nuova fonte di litigi e di contrasti.

Perciò noi liberali abbiamo proposto un emendamento analogo a quello già illustrato dall'onorevole Nicosia. Se un numero massimo si vuole stabilire, per lo meno contiamolo in una misura logica, sufficiente, che si adegui alle altre regioni a statuto speciale. Non vediamo alcun motivo per cui il Friuli-Venezia Giulia debba avere un numero di assessori superiore a quello di tutte le altre regioni a statuto speciale.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Già ieri mi sono permesso di rilevare, dal raffronto tra l'articolo 32, che ieri abbiamo esa-

minato, e l'articolo 33, come vi sia un'evidente incongruenza sulla quale è tornato poco fa l'onorevole Bozzi.

All'articolo 32 abbiamo rinviato alla potestà legislativa regionale la fissazione del numero degli assessori. Sembra per lo meno strano che in un altro articolo si provveda a stabilire il limite massimo degli assessori. Se volessimo legiferare concretamente, nella stessa norma in cui si rinvia alla legge regionale si dovrebbe porre il limite massimo. Non credo che si dovrebbe fare altrimenti.

Questa è un'osservazione di carattere formale che spero possa essere accolta, se non in sede di emendamenti, in sede di coordinamento definitivo. In altri termini, mi sembra corretto riferire in una sola norma tutto ciò che attiene ad un identico argomento. Ma questa, ripeto, è solo un'osservazione formale.

L'osservazione sostanziale è questa: o la regione ha, come le altre regioni a statuto speciale, potestà di stabilire il numero degli assessori, oppure questa potestà ce l'attribuiamo noi con maggiore chiarezza, con maggiore precisione, con maggiore senso di responsabilità.

Io, come al solito, sono andato a consultare i precedenti, e mi permetto di ricordare che la legge n. 62 del 1953, relativa alle regioni a statuto ordinario, divide queste ultime in tre categorie: fino a un milione di abitanti, fino a tre milioni, oltre i tre milioni. Fino a un milione di abitanti la legge citata stabilisce sei assessori effettivi e due supplenti (cioè lo stesso numero proposto dai liberali, una proposta un poco inferiore alla nostra che parla di otto assessori effettivi e di due supplenti). È vero che la regione Friuli-Venezia Giulia supera il milione di abitanti, ma di poco, tanto che si può dire che essa sta ai margini fra la prima e la seconda categoria di regioni. Sembra quindi ragionevole, anche ai sensi di un certo coordinamento legislativo, che, si possa fissare il numero di assessori che noi abbiamo proposto.

Debbo anche rilevare, per quanto riguarda i precedenti, che nessun altro statuto regionale fissa il numero degli assessori. Le norme di attuazione dello statuto regionale siciliano — e la Sicilia ha circa 6 milioni di abitanti — fissano il numero degli assessori in otto effettivi e in quattro supplenti su 90 consiglieri regionali. Le norme di attuazione dello statuto sardo stabiliscono otto assessori e due supplenti. Si tenga presente che la Sardegna è stata presa un po' a modello nell'elaborazione di questo statuto regionale avendo pressappoco la stessa popolazione. Le nor-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 LUGLIO 1962

me di attuazione del Trentino-Alto Adige non stabiliscono il numero degli assessori per motivi di altro genere, cioè per necessità di comporre la giunta regionale tenendo conto degli appartenenti ai due gruppi etnici. Nemmeno le norme di attuazione dello statuto della regione Val d'Aosta fissano il numero degli assessori.

Quindi, per ragioni giuridico-formali e anche pratiche, che l'onorevole Bozzi, poco fa, ha validamente sostenuto, vi deve essere questa proporzione anche ai fini della funzionalità, del controllo, della rappresentatività della giunta e di quella parte del consiglio che non ha l'onore di farne parte. A tali fini sembra eccessivo il numero di 14 assessori nei confronti di un consiglio regionale composto di 61 consiglieri.

Noi ci permettiamo di insistere su questo nostro emendamento. Possiamo concordare in primo luogo con l'emendamento restrittivo dell'onorevole Bozzi, ma riteniamo che il nostro emendamento si trovi a mezza strada e possa essere ragionevolmente approvato.

Mi permetto, concludendo, di fare un'osservazione, non polemica, a titolo di chiarimento che riguarda quanto l'onorevole relatore per la maggioranza ha voluto dirci ieri circa gli assessorati e l'inesistenza in questo progetto di statuto di una responsabilità esterna degli assessori.

Sul concetto possiamo anche concordare, ma bisogna pur essere coerenti. Desideriamo considerare questa giunta come un tutto unico, come una specie di governo unitario con responsabilità collegiale? Possiamo anche accedere a questo criterio, salvo a stabilire se sia più politico questo criterio o l'altro. Io credo che sia più politico questo criterio che l'altro. In questo caso bisogna però modificare questo articolo, nel senso di eliminare l'integrazione in caso di vacanza della giunta o di una parte di essa.

Onorevole relatore per la maggioranza, se consideriamo la giunta regionale come una specie di governo nazionale riferito all'ambito della regione, non può farsi luogo all'istituto dell'integrazione della giunta. Altrimenti si cade nel concetto di giunta di assemblea, di governo di assemblea, che comporta di necessità e nella pratica la figura del componente della giunta, cioè dell'assessore con delle responsabilità personali e, quindi, con una rappresentanza esterna.

Occorre, cioè, seguire coerentemente un concetto unico in tutti gli articoli. Se quindi

volete dare alla giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia un assetto diverso da quello che è stato dato, per esempio, a quella siciliana, bisogna che si rivedano tutte le norme relative alla nomina, alla composizione, alla integrazione, alle dimissioni, al funzionamento della giunta e alle attività degli assessori, per far sì che la legge esca la meno imperfetta e la più coerente possibile.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 33?

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Vorrei cominciare col chiedere all'onorevole Almirante, per una maggiore precisazione del suo pensiero, che cosa si dovrebbe stabilire, secondo lui, nell'ultimo comma; cioè quando manca un assessore la giunta decade?

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Bisogna stabilire norme analoghe a quelle che vigono per il Governo nazionale: il presidente della giunta provvede ad integrare. Non dico questo perché lo chiediamo, tanto è vero che non vi è alcun nostro emendamento. Però non si può sostenere all'articolo 32 una determinata impostazione e poi dimenticarsene nei successivi articoli.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Il rilievo formale dell'onorevole Almirante, cioè che vi è non una discordanza, ma una apparente dicotomia tra le norme dell'articolo 32 e dell'articolo 33, ci trova consenzienti, nel senso che in sede di coordinamento sarà forse opportuno fare di questi due articoli un solo articolo, in modo che si possa dire che la legge regionale stabilisce il numero degli assessori secondo il massimo stabilito in questa legge. Non trovo che il numero proposto dalla Commissione sia sproporzionato ed eccessivo. Rispondendo all'onorevole Bozzi, il quale ha affermato che io vedrei la particolarità della situazione regionale, cioè che trattandosi di una regione a statuto speciale desidero darle più di quel che è previsto per le regioni a statuto normale, rilevo che qui abbiamo invece stabilito qualcosa di meno. Per l'articolo 24 della legge n. 62 del 1953, sulla costituzione degli organi delle regioni a statuto normale, si stabilisce appunto che gli assessori nelle regioni che abbiano più di un milione di abitanti e fino a tre milioni debbono essere da otto a dieci, con quattro supplenti. Noi in questo caso non solo ci siamo fermati al massimo previsto per le regioni a statuto normale, ma invece di mettere un minimo fisso di otto, abbiamo lasciato

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 LUGLIO 1962

la più ampia libertà di determinazione al consiglio regionale.

Il fatto, più politico che giuridico, se volete, da tenere presente sempre è che la regione a statuto speciale deve avere nella realizzazione della sua autonomia un limite di maggiore espansione rispetto alle regioni a statuto ordinario.

BOZZI. Espansione nelle cose buone!

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Si capisce, l'espansione è desiderabile che vi sia soltanto nel bene. Indubbiamente se si ritiene che la rappresentanza di una regione ordinaria debba essere qualificata attraverso un certo numero di rappresentanti, a me pare che non si possa per le regioni a statuto speciale diminuire quel numero di rappresentanti senza sostanzialmente violare i principi che stabiliscono che le regioni a statuto speciale debbono avere delle particolari forme di autonomia.

Per questi motivi si ritiene che non sono accettabili i due emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo concorda con il relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Bozzi, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BOZZI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bozzi tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « non superiore a 10 » con le parole: « non superiore a 6 », e le parole: « non superiore a 4 » con le parole: « non superiore a 2 ».

(*Non è approvato*).

Onorevole Nicosia, mantiene l'emendamento Roberti, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

NICOSIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Roberti, tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « non superiore a 10 » con le parole: « non superiore a 8 », e le parole: « non superiore a 4 » con le parole: « non superiore a 2 ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 33 nel testo della Commissione dianzi letto.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 34.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Il presidente della giunta regionale è eletto dal consiglio nel suo seno dopo la costituzione dell'ufficio di presidenza, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa dei voti validamente espressi ».

NICOSIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOSIA. Desidero far osservare all'onorevole relatore per la maggioranza che in questo articolo non è prevista per l'elezione del presidente della giunta regionale la votazione qualificata. Generalmente, per l'elezione di un sindaco è richiesta, almeno nella prima seduta, la partecipazione di due terzi dei consiglieri comunali in carica. Nell'articolo 34 non è prevista poi l'eventuale votazione di ballottaggio. Il presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, se l'assemblea è in numero legale, può essere eletto anche con 16 voti; per la verifica della maggioranza, poi, si dovrebbe ricorrere al meccanismo della mozione di sfiducia.

Credo che si dovrebbe, in questo senso, modificare l'articolo, stabilendo tali garanzie per la serietà dei lavori del consiglio regionale, per quanto riguarda la elezione del presidente della giunta regionale.

PRESIDENTE. La Commissione?

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. I rilievi dell'onorevole Nicosia, in ciò che vi è in essi di fondato, possono e devono trovare attuazione nelle norme di attuazione, trattandosi di disposizioni esecutive e di dettaglio.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Concordo con le osservazioni del relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 34 nel testo della Commissione dianzi letto.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 35.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« La giunta regionale è eletta dal consiglio nel suo seno, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa dei voti validamente espressi ».

NICOSIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOSIA. Ritorno sull'argomento dell'elezione della giunta regionale. L'onorevole

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 LUGLIO 1962

Rocchetti sa meglio di me, e lo ha detto, che negli altri statuti si parla genericamente di elezione del presidente da parte del consiglio regionale; è la norma di attuazione che precisa poi, le modalità. In questo caso, però, si è precisata una modalità all'articolo 34, e all'articolo 35 la ripetiamo. Non vi è alcun margine di articolazione nelle norme di attuazione. Per quanto poi riguarda l'elezione degli assessori, non si tiene conto né del limite massimo di intervento dei consiglieri assegnati alla regione né della votazione di ballottaggio. Le norme di attuazione non potranno mai articolare questa norma. Essa tassativamente recita: « La giunta regionale è eletta dal consiglio nel suo seno, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa dei voti validamente espressi ». Quindi non si possono ipotizzare né un *quorum* minimo di consiglieri (almeno due terzi come numero legale per il primo scrutinio) né il ricorso al ballottaggio. La Commissione può riesaminare l'articolo.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Associandomi a quanto ha detto l'onorevole Nicosia, debbo far rilevare all'onorevole Rocchetti, per quanto egli ha detto prima, che queste sono già norme di attuazione. Non è possibile che norme di attuazione modifichino norme specifiche, che sono già esse di attuazione. Quindi o il rilievo dell'onorevole Nicosia va accolto, e bisogna modificare queste norme, o viene respinto per volontà della maggioranza, e allora non si può far rinvio alle norme di attuazione. Lo dico perché può darsi che l'assemblea regionale consulti un giorno i nostri verbali, e soprattutto le dichiarazioni del relatore per la maggioranza, che potrebbero indurla nella tentazione di fare cose che non potrebbe fare.

PRESIDENTE. La Commissione ?

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Noi riteniamo che le norme stabilite siano giuste e non abbiano bisogno di alcuna integrazione; semmai vi potrà essere qualcosa non da modificare ma da aggiungere, perché modificare non si può, lo si aggiungerà in sede attuazione.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo è d'accordo che, se mai, si aggiunga e non si modifichi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 35 nel testo della Commissione dianzi letto.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 36.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« La giunta regionale, salvo il caso previsto dall'articolo 21, può essere revocata dal consiglio, su mozione motivata, presentata da almeno un quarto dei componenti del consiglio, e votata, per appello nominale, a maggioranza assoluta dei componenti stessi.

La mozione di revoca della giunta deve essere posta in discussione entro 15 giorni, ma non prima di tre giorni dalla presentazione ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsanich, De Marzio, de Michieli Vitturi, De Vito, Geffer Wondrich, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia, Romualdi, Servello, Sponziello e Tripodi hanno proposto, al primo comma, di sostituire le parole: « un quarto » con le parole: « un sesto »; e al secondo comma, di sostituire le parole: « 15 giorni » con le altre: « 7 giorni ».

MANCO. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCO. Pochi giorni fa, a proposito della disposizione di questo progetto di legge che riguarda lo scioglimento della giunta regionale per gravi motivi, facemmo presente all'onorevole relatore Rocchetti che era necessario chiarisse il preciso significato giuridico dell'espressione: gravità. Egli si rifiutò decisamente, ritenendo conforme alla massima democrazia la discrezionalità del magistrato e che pertanto questo concetto di gravità non abbisognasse di alcun chiarimento, nonostante che, a nostro giudizio, questa sia una precisa responsabilità del Parlamento.

Noi abbiamo mirato a garantire, attraverso i nostri emendamenti, una maggiore democraticità della procedura di revoca della giunta regionale.

Nell'articolo 36 si dice infatti che la giunta regionale può essere revocata se viene presentata una mozione di revoca da almeno un quarto dei componenti del consiglio. Il nostro emendamento abbassa questo *quorum* da un quarto ad un sesto. Anche il gruppo liberale ha presentato un emendamento con il quale si chiede invece l'abbassamento a un quinto.

Non sfugge la *ratio* di questo nostro emendamento, onorevole Rocchetti.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Non comprendo questa *ratio*.

MANCO. Non capisco quale base abbia, fra l'altro, questa disposizione, che contrasta con tutti i precedenti delle altre assemblee: nella nostra stessa Assemblea è sufficiente a questo scopo un decimo dei componenti. Con il *quorum* di un sesto verrebbe maggiormente garantito il diritto della minoranza. Ma l'onorevole Rocchetti probabilmente sarà ancorato al *quorum* di un quarto e sarà curioso per noi ascoltare le ragioni che saranno addotte a giustificazione di questo *quorum* e per respingere la nostra richiesta che — a nostro avviso — offre una soluzione più democratica.

Il secondo emendamento si riferisce ad un abbreviamento dei termini per la discussione sulla mozione di revoca che, secondo la legge, dovrebbe avvenire entro i quindici giorni dalla sua presentazione e, secondo il nostro emendamento, entro i sette giorni.

Anche su questo emendamento l'onorevole Rocchetti probabilmente esprimerà parere contrario, smentendo, secondo noi, la *ratio* della sua stessa disposizione, perché quando alcuni componenti del consiglio regionale — anche un quarto, come voi prevedete nella legge — presenteranno la mozione di revoca, sarà evidente la volontà di discutere subito.

Quindici giorni di intervallo consentono invece quelle manovre politiche, quei giuochi di corridoio, diciamolo pure, quegli intralazzi, che possono vanificare la mozione di revoca. Sette giorni, invece, mentre sono un tempo sufficiente per la più ampia preparazione di una discussione, non consentono, invece, manovre di ordine politico per porre nel nulla la mozione di revoca.

Nel nostro emendamento non è detto, ma personalmente sarei stato anche di avviso contrario all'altro termine *a quo* di tre giorni.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. È mutuato da quanto è statuito nella Carta costituzionale per le mozioni di sfiducia.

MANCO. Lo dicevo unicamente ai fini della necessaria celerità di discussione di un documento così importante come la mozione di revoca. Io mi auguro che l'onorevole Rocchetti, che è un esimio giurista, ma che tiene però troppo poco conto dell'importanza dei lavori preparatori e si tiene un po' troppo abbottonato in questa discussione, mentre è evidente che noi avremmo il diritto di sapere come egli la pensi in merito alla legge di domani, vorrà accettare questi emendamenti che sono tanto democratici.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Troppo democratici! (*Commenti*).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bozzi, Cantalupo, Colitto, Ferioli, Malagodi, Marzotto e Spadazzi hanno proposto, al primo comma, di aggiungere, dopo le parole: « La giunta regionale », le parole « o uno o più dei suoi componenti »; conseguentemente, di sostituire la parola: « può » con la parola « possono »; al primo comma, di sostituire le parole « un quarto », con le altre: « un quinto ».

Al secondo comma, gli stessi deputati hanno proposto di sostituire le parole: « quindici giorni », con le parole: « dieci giorni ».

L'onorevole Bozzi ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

BOZZI. Rinunzio ad illustrarli, nella fiducia che verranno accettati dalla maggioranza della Commissione.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. La maggioranza della Commissione è d'accordo sul suo primo emendamento.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, veramente io trasecolo, perché, accettando il primo emendamento Bozzi, la maggioranza accoglie il concetto esattamente opposto a quello precedentemente sostenuto in ordine alla collegialità o meno della giunta. Sono lieto che l'emendamento in questo senso dell'onorevole Bozzi sia accettato ed in linea concettuale vi aderisco; ma non comprendo la vostra coerenza nell'introdurre l'istituto della revoca per i singoli assessori senza nel contempo introdurre un concetto di responsabilità anche esterna.

È chiaro che quando il consiglio regionale revoca un assessore, lo fa non certo in funzione delle responsabilità collegiali della giunta, ma di quelle proprie e personali di quell'assessore. Se in questa Camera, ad esempio, si chiedono, come è accaduto, le dimissioni di un ministro, lo si fa sulla base delle sue specifiche responsabilità, non di quelle solidali del Governo. Sarà poi dunque, nel nostro caso, il presidente della giunta che valuterà l'eventuale nesso di queste particolari responsabilità con quelle della giunta nel suo complesso.

Ricordo, onorevoli colleghi, un esempio recente verificatosi nella regione sarda relativamente all'assessore all'industria e al commercio, nei cui confronti da partiti politici avversi e dalla loro stampa venne sollevato addirittura uno scandalo; in sede di consiglio si chiese la revoca di quell'assessore in quanto

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 LUGLIO 1962

ritenuto responsabile di aver esercitato le sue funzioni in un determinato modo, anche in difformità dai criteri generali seguiti dalla giunta.

Se dunque vogliamo approvare l'emendamento Bozzi, è evidente che bisogna modificare in conformità l'intero titolo. Chiedo dunque, a nome della minoranza della Commissione, la sospensione dell'esame di questo articolo. È evidente che non lo faccio per ostruzionismo: tutti conoscono gli impegni che abbiamo assunto e ai quali teniamo fede; ma qui assolutamente si esige un ulteriore esame. Poiché non voglio far perdere tempo parlando ulteriormente su questo articolo, avanzo questa sommessa richiesta che per via di logica non può, a mio parere, non essere accolta.

Rilevo, inoltre, che i precedenti danno ragione all'onorevole Bozzi. Nella legge n. 62 sull'ordinamento delle regioni a statuto ordinario, all'articolo 34, è prevista la revoca dei singoli assessori. Quindi, anche la legge n. 62 considera gli assessori responsabili anche *uti singoli* e consente ai consigli regionali di revocarli singolarmente.

Lo statuto sardo prevede, all'articolo 37, la sfiducia nei confronti dell'intera giunta, ma all'articolo 41 prevede il ricorso dei cittadini contro provvedimenti di singoli assessori, i quali sono responsabili singolarmente. Nello statuto siciliano, all'articolo 20, si dice che il presidente e gli assessori sono responsabili di fronte all'assemblea regionale.

Badate dunque che, approvando l'emendamento Bozzi, voi recepite in sostanza questo principio. Lasciamo stare la responsabilità esterna, ma la responsabilità di fronte all'assemblea in caso di revoca del singolo è di fatto stabilita. E allora non v'è dubbio che questo articolo 36 viene ad avere lo stesso significato dell'articolo 20 dello statuto siciliano, con tutte le conseguenze che ne scaturiscono.

Lo statuto del Trentino-Alto Adige prevede, all'articolo 32, la revoca del singolo assessore. Lo statuto per la Valle d'Aosta tace sulla revoca, ma stabilisce che sono organi esecutivi del consiglio regionale i singoli assessori. Quindi, se si accetta l'emendamento Bozzi si rientra nell'orbita dei principi comuni alle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale. Ma allora tale indirizzo e tale orientamento devono determinare una modificazione conseguente di tutte le norme correlative di questo stesso statuto. Non v'è dubbio che sia così.

Io mi permetto di rivolgere, su un altro punto connesso con la stessa materia, una domanda cortese al relatore per la maggioranza. L'articolo 50 della legge n. 62 contiene una norma che non ricorre in questa proposta di legge, e a mio avviso si tratta probabilmente di una dimenticanza. La norma disciplina la sostituzione della giunta o del presidente della regione nella ipotesi prevista dall'articolo 21 che abbiamo già esaminato. Come l'onorevole Rocchetti sa bene, in base all'articolo 21 si può procedere allo scioglimento del consiglio regionale qualora la giunta o il presidente abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, e il Governo abbia invano invitato il consiglio regionale a provvedere alla loro sostituzione.

È un'ipotesi diversa dalle dimissioni e dal rinvio, un'ipotesi a se stante, che riteniamo sia bene regolare attraverso una norma specifica. Essa è già stata regolata attraverso apposita norma nella legge n. 62. Penso pertanto che, se fossimo per avventura d'accordo, potremmo inserire un articolo 36-bis per regolare questo caso che, altrimenti, non avrebbe alcun regolamento in questa legge. Possiamo eventualmente rinviare la questione alla fine e presentare un articolo aggiuntivo, naturalmente con preghiera di non considerarlo in quella sede precluso.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Ho l'impressione che ci sia, all'articolo 21.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. All'articolo 21 abbiamo ripreso il testo della Costituzione relativo ai casi di scioglimento del consiglio regionale. Però non abbiamo previsto che la norma stessa venisse attuata come nell'articolo 50 della legge n. 62. Mentre tutte le altre ipotesi di dimissioni o di revoca sono regolate, da tale legge, questa, che è una delle ipotesi più importanti, non sarebbe regolata. Ad ogni modo, ci riserviamo di presentare un emendamento sotto forma di articolo aggiuntivo, con preghiera di non volerlo considerare precluso.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Allora, lo esamineremo in quella sede.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 36?

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. L'accettazione del primo emendamento Bozzi non sconvolge il sistema. È vero che, ammettendo la revoca del singolo assessore, si ammette l'indagine su responsabilità personali, ma non è detto che la responsabilità personale debba involgere necessariamente

questioni di carattere politico da valutarsi nei rapporti dell'intero consiglio. Si possono infatti presentare nella vita di una assemblea evenienze specifiche per cui un determinato assessore possa perdere la qualificazione richiesta, e quindi si renda necessaria la sua sostituzione.

Posso anche consentire che questa stessa concezione sia un indice di responsabilità personale e quindi di rappresentatività esterna; ma si tratta soltanto di un indice, che non può modificare il sistema ove non concordi con tutti gli altri. Il sistema è dato dagli attributi conferiti ai singoli assessori in quanto siano o non siano quelli necessari e sufficienti a caratterizzarli come organi di rappresentanza esterna.

Negli statuti della Sicilia, della Sardegna e della Val d'Aosta, dove gli assessori hanno rappresentanza esterna, in quanto investiti di una specifica e autonoma funzione, e non sono soltanto componenti della giunta, è detto in più parti in che modo si estrinsechi il potere personale a loro riconosciuto. In questo schema di statuto, invece, non si prevede alcun potere che possa essere ritenuto attribuito personalmente all'assessore. Negli statuti della Sicilia, della Sardegna e della Val d'Aosta sono indicate le specifiche funzioni amministrative di competenza dei singoli assessori. L'articolo 41 dello statuto sardo contempla addirittura la possibilità che gli assessori emettano provvedimenti impugnabili davanti alla giunta stessa, il che li qualifica come organi con poteri propri. Ma poiché qui si è evitato di assegnare poteri personali agli assessori, i quali hanno attribuzioni soltanto in seno alla giunta, ne deriva che non possono essere revocati personalmente per questioni attinenti ad una responsabilità politica personale che non è loro attribuita. Essi possono però essere revocati quando, per esempio, commettano una grave scorrettezza come amministratori o nella vita privata, incorrendo magari in un procedimento penale. Non c'è niente di male che in questi casi si possa avere una revoca personale. Non è perciò che debba decadere tutta la giunta, né che si possa farne una questione di carattere politico.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Bisognerebbe dirlo.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Quando, per chiari indizi, esiste la prova certa che questi poteri personali non esistono, non mi pare che sussista contraddizione.

Del resto, avevamo espresso prima parere favorevole all'emendamento Bozzi in quanto

ci sembrava che non portasse alcuno scardinamento del sistema; ma se si profila invece un dubbio fondato che l'emendamento attenti al sistema, la maggioranza della Commissione non esprime più parere favorevole e si rimette alla Camera.

LUZZATTO. Rimane sempre la mozione di censura...

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. In effetti ogni difficoltà sarebbe superata ove si chiarisse che la revoca di cui all'articolo 36 può essere promossa solo per motivi di indegnità personale, ma non sarebbe bello né simpatico prevedere espressamente una simile ipotesi.

Proprio in relazione alle perplessità sorte su questo punto, la maggioranza della Commissione preferisce rimettersi alla Camera per l'emendamento Bozzi.

Vi sono poi le questioni attinenti al *quorum* necessario per la presentazione della mozione di revoca della giunta. Si è chiesto che tale *quorum*, previsto in un quarto dei componenti del consiglio dal testo della Commissione, venga ridotto ad un quinto (emendamento Bozzi) o ad un sesto (emendamento Roberti).

In realtà i precedenti tratti dagli statuti di altri organismi non sono probanti, in quanto nel fissare il *quorum* occorre tener presente il numero dei componenti l'assemblea. Nel caso della Camera dei deputati, ad esempio, è prescritta per la presentazione della mozione di sfiducia la firma di un decimo dei suoi membri; ma va tenuto presente che i deputati sono poco meno di seicento mentre, applicando lo stesso principio al consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, l'iniziativa della sfiducia potrebbe essere presa da appena sei consiglieri. Si tratta quindi di fissare un *quorum* proporzionato al numero dei consiglieri, ma non in senso rigidamente matematico, facendo sì che la mozione di sfiducia possa essere presentata senza eccessive difficoltà, ma anche impedendo che una piccola minoranza faziosa ed ostile possa paralizzare l'attività dell'assemblea presentando continuamente mozioni di sfiducia.

MANCO. Occorre pur sempre mantenere un certo rapporto numerico fra i componenti l'assemblea e il *quorum* richiesto per la presentazione della mozione di sfiducia.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Ma non è accettabile un criterio di rigida proporzionalità. Applicando il *quorum* di un decimo previsto dall'articolo 94 della Costituzione per le mozioni di sfiducia pre-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 LUGLIO 1962

sentate dalla Camera ad un'assemblea composta, per ipotesi, di dieci persone, ne deriverebbe che un solo consigliere potrebbe paralizzare la vita dell'organismo di cui fa parte presentando ad ogni momento mozioni di sfiducia. Il che sarebbe assurdo.

È quindi necessario stabilire in concreto un *quorum* non tanto basso da garantire che la mozione non venga presentata a cuor leggero e senza il necessario senso di responsabilità, e non tanto elevato da impedire il ricorso normale e legittimo alla mozione di sfiducia.

Il *quorum* di un quarto, nel caso in questione, è stato scelto a ragion veduta, essendosi ritenuto che il numero di 15 consiglieri su 60, previsto anche dallo statuto sardo, assicuri le due condizioni sopra enunciate. Ecco perché ritengo si debba mantenere il testo della Commissione.

Quanto al termine entro il quale la mozione di revoca della giunta dovrebbe essere posta in discussione (quindici giorni, secondo il testo della Commissione), si è detto che esso è troppo elevato e si è proposto di ridurlo a dieci o a sette giorni. Ora la Costituzione fissa per la discussione delle mozioni di sfiducia in Parlamento, allo scopo di consentire la formazione degli orientamenti politici su una questione così importante, un intervallo minimo di tre giorni, mentre non stabilisce alcun termine massimo. Invece qui si è preferito introdurre anche un termine massimo. Trattandosi di una assemblea minore, ciò mi pare sia opportuno. Però faccio osservare che non dovrebbe essere un termine molto ristretto poiché è da confidare che, trattandosi appunto di un'assemblea minore, resti pur sempre una possibilità di intesa tra i consiglieri, non in termini di intralazzo, ma di una migliore comprensione, mediante i contatti personali e l'eliminazione dei contrasti in via breve, senza la teatralità di una discussione sulla sfiducia. Il termine però di 15 giorni, effettivamente, mi sembra eccessivo, per cui la maggioranza della Commissione accetterebbe quello di dieci giorni proposto dall'onorevole Bozzi.

BOZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZI. Mi pare che le idee dell'onorevole Rocchetti non siano molto ferme, poiché nel giro di pochi minuti egli ha disdetto ciò che aveva prima affermato.

L'emendamento da me proposto non contraddice al principio della collegialità della giunta. Nella legge n. 62 del 1953, riguardante l'ordinamento generale delle regioni, se in-

terpretato bene, si prevede come organo esecutivo della regione stessa la giunta regionale. Non vi è alcun conferimento di rappresentatività esterna e di potere autonomo agli assessori. Gli organi esterni sono pertanto due: il presidente e la giunta. Eppure in quella legge, che abbiamo approvato e che nell'insieme non è fatta male, si prevede la possibilità di revoca dei singoli assessori.

Quanto dice l'onorevole Almirante ha soltanto l'apparenza di un fondamento ma — me lo consenta — non la sostanza. Che cosa avviene nella regione, a differenza di quanto avviene nel Parlamento? Non vi è un atto di nomina della giunta come vi è, da parte del Capo dello Stato, per il governo nazionale. Il Governo si presenta alle Camere e riceve quell'investitura che si chiama fiducia. Nel caso della regione non vi è una nomina perché, grazie a Dio, non vi è un organo al di sopra degli organi regionali nella regione stessa. Quindi, il rapporto fiduciario, se così possiamo dire, si instaura attraverso l'elezione del presidente della giunta e della giunta, cioè dei singoli componenti la giunta.

Ed è un principio di diritto pubblico generale che chi ha la possibilità di eleggere, ha la possibilità di revocare quando l'elezione comporta, come nel caso di cui si discute, un rapporto fiduciario di carattere permanente che lega l'elettore all'eletto. Il corpo elettorale, cioè l'assemblea che conferisce la fiducia, la conferisce, sì, alla giunta, ma anche ai singoli. E la revoca, come ha ben detto l'onorevole Rocchetti, può essere determinata dai motivi più vari, che vanno dall'incapacità della persona, senza alcun profilo politico, a motivi di altro genere. Sarà la giunta che poi valuterà, nella sua discrezionalità politica, la motivazione della revoca individuale per trarne o no ragioni di dimissioni collettive. Se noi non ammettiamo, però, la possibilità della revoca individuale, diamo un colpo grave alla stabilità del governo regionale, perché la dove si potrebbe provvedere attraverso la revoca di una sola persona, si dovrà provvedere attraverso la revoca di tutta la giunta.

Se vi è un assessore che non sta bene al suo posto, e che pertanto si vuol revocare, non si vede perché si debba far cadere l'intera giunta. È ovvio che, quando vi sia una ragione politica, il discorso è diverso, in quanto allora sono in giuoco le direttive politiche. Ma qui si è fuori da quell'ipotesi. Non occorre dirlo, onorevole Almirante, perché è chiaro da tutto il sistema che l'ipotesi non è quella di una motivazione politica generale, ma solo di una motivazione di carattere individuale. che

può essere anche la condotta di quel singolo assessore che non investe la responsabilità collegiale della giunta.

Ho l'impressione che il mantenimento di questo emendamento si inserisca nel sistema, che è un sistema di conferimento di fiducia a un organo collegiale sì, ma anche ai singoli che lo compongono. Il che avviene anche da noi, nel sistema parlamentare, dove la mozione di sfiducia verso un singolo ministro è in linea di principio ammissibile. I ministri sono organi costituzionali a sé, ma sono anche membri d'un collegio; si inseriscono in un organo perciò complesso. Io dico che questa soppressione non conferisce stabilità alla giunta: è un elemento che può trasformare una questione individuale facilmente risolvibile in una questione politica più vasta, anche senza vera necessità. Noi dobbiamo mettere la giunta al riparo dalle insidie assicurandole stabilità di funzionamento.

Pertanto, nonostante lo scetticismo manifestato dall'onorevole Rocchetti, mi permetto di insistere sul mio emendamento, che è conforme alla legge n. 62 del 1953.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Noi siamo favorevoli all'emendamento Bozzi. Le nostre osservazioni devono distinguersi in due parti: osservazioni sull'emendamento Bozzi e rilievi sull'atteggiamento della maggioranza.

A nostro avviso, l'onorevole Bozzi ha pienamente ragione, in quanto egli rileva che il nostro assetto costituzionale e giuridico configura due tipi di governo: il Governo nazionale e il governo (chiamiamolo così) degli enti locali. Il Governo nazionale riceve la fiducia unitariamente dalle Camere, perché è stato precedentemente nominato da un'autorità superiore; i « governi » degli enti locali, nel nostro ordinamento, sono invece dei « governi di assemblea », vengono cioè eletti nelle persone dei singoli assessori attraverso un rapporto diverso tra il voto dell'assemblea e l'elezione dei singoli assessori. Ne nascono pertanto due diverse figure giuridiche, ed è perfettamente logico che, essendo all'origine del « governo di assemblea » un voto di conferimento dell'incarico ai singoli suoi componenti questi, eletti *uti singuli*, possano *uti singuli* essere revocati, e (come diceva l'onorevole Bozzi) per un qualsiasi motivo, che può essere tanto di natura personale quanto connesso con le responsabilità amministrative o politiche che il singolo si è assunto nell'eser-

cizio del proprio incarico. Per questi motivi riteniamo fondatissimo l'emendamento Bozzi, a favore del quale noi voteremo.

Per quanto riguarda l'atteggiamento della maggioranza, è una cosa diversa. Per quale motivo la maggioranza ha tenuto, in questa legge, alla collegialità, e in un primo momento si è dichiarata contraria all'emendamento Bozzi, poi favorevole, e infine, di fronte alle mie modeste osservazioni, quanto meno perplessa? Per una ragione politica connessa all'articolo 32. Poiché avete stabilito che una parte degli uffici si possano istituire al di fuori del capoluogo della regione, avete paura che l'ammettere la personale responsabilità dell'assessore dia luogo a una vera e propria giunta regionale. Questa è la preoccupazione politica che vi muove.

Le leggi costituzionali non si fanno sulla base di preoccupazioni politiche, soprattutto quando, poi, non avete il coraggio di tradurle in formule concrete. Avete voluto creare un piccolo pasticcio nell'articolo 32 parlando di « uffici ». Avete creato un altro pasticcio all'articolo 33, e adesso ne avete prodotto un altro all'articolo 36: questo, per non dire le cose con chiarezza.

Ora, la responsabilità dei singoli assessori di fronte all'assemblea è innegabile, dal punto di vista costituzionale, giuridico, politico, amministrativo, personale, cioè sotto tutti i profili.

Pertanto, la revoca dei singoli è un istituto che non si può non introdurre in questa legge. Ma quando introducete la revoca dei singoli voi introducete anche la responsabilità dei singoli nel senso che prima ho detto di fronte all'assemblea, e quindi questa responsabilità degli assessori si configura anche come responsabilità esterna. Non saranno certamente responsabili in nome collettivo, e questo vuol dire la legge n. 62, ma saranno responsabili dei loro atti amministrativi e politici.

Ecco perché avete torto, se mi consentite, nel non prendere posizione chiara di fronte all'emendamento Bozzi.

Ecco perché credo che noi abbiamo ragione votando a favore dell'emendamento Bozzi e rilevando che esso crea una stridente disarmonia con l'altro articolo cui mi riferivo.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 36?

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Mi pare che l'onorevole Almirante, nel dichiararsi d'accordo con l'onorevole Bozzi, non abbia tenuto conto del fatto che proprio qualche minuto fa l'onore-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 LUGLIO 1962

vole Bozzi ci ha assicurato che questo emendamento non turba l'impostazione data alla collegialità della giunta dagli articoli precedenti. Quindi, le valutazioni degli onorevoli Bozzi e Almirante non coincidono.

Ritengo poi che le ragioni esposte dal relatore per la maggioranza sulla distinzione, che egli ha ben chiarito, delle posizioni di responsabilità dell'assessore — inerenti alla attività dell'assessorato — dalle responsabilità di ordine meramente personale che possono andare al di là delle sue funzioni di assessore giustificano l'emendamento Bozzi, anche senza quelle specificazioni che l'onorevole Almirante vorrebbe introdurre.

Certamente, l'organo che nomina è anche, l'organo che revoca. Questo è un principio evidente. Se consideriamo l'ultimo comma dell'articolo 33, tale principio è confermato laddove è previsto che l'integrazione può anche riferirsi ad un solo assessore. Come si può nominare un assessore, si può anche, io penso, revocarlo.

Il Governo, come del resto ha già fatto il relatore per la maggioranza, rilevando che vi sono buone ragioni per prendere in considerazione l'emendamento Bozzi, e tenendo conto delle perplessità espresse dall'onorevole Almirante circa la conformità di questo emendamento con le norme previste negli articoli precedenti, ritiene di doversi rimettere alla Camera. E poiché l'onorevole Bozzi si è dichiarato commosso della generosità dell'onorevole relatore per la maggioranza, il Governo è lieto di dichiarare che accetta l'altro emendamento Bozzi, quello che riduce il termine della discussione della mozione di revoca della giunta da 15 a 10 giorni.

Il Governo non può, invece, accettare gli emendamenti al primo comma, che propongono di sostituire le parole « un quarto » con le parole « un sesto » o con le parole « un quinto ».

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Bozzi, mantiene il suo primo emendamento per il quale Commissione e Governo si sono sostanzialmente rimessi alla Camera?

BOZZI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte del primo comma dell'articolo 36 integrata dall'emendamento Bozzi:

« La giunta regionale o uno o più dei suoi componenti, salvo il caso previsto dall'articolo 21, possono essere revocati dal consiglio, su mozione motivata presentata da almeno ».

(È approvata).

Onorevole Roberti, mantiene i suoi emendamenti?

ROBERTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la seconda parte del primo comma integrata dall'emendamento Roberti: « un sesto dei componenti del consiglio, e votata, per appello nominale, a maggioranza assoluta dei componenti stessi ».

(È approvata).

Il secondo emendamento Bozzi s'intende assorbito.

Pongo in votazione il secondo comma integrato dall'emendamento Roberti:

« La mozione di revoca deve essere posta in discussione entro sette giorni, ma non prima di tre giorni dalla presentazione ».

(È approvato).

Il terzo emendamento Bozzi si intende assorbito.

Pongo in votazione l'articolo 36 nel suo complesso.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 37.

BIASUTTI, Segretario, legge:

« Le dimissioni rassegnate dal presidente della giunta regionale hanno effetto dopo che il consiglio ne ha preso atto.

Alle dimissioni, alla revoca o al decesso del presidente della giunta regionale conseguono, di diritto, le dimissioni dell'intera giunta ».

NICOSIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOSIA. Faccio notare alla Camera che, con l'approvazione degli emendamenti all'articolo 36, tenendo presente l'interpretazione degli onorevoli Bozzi e Almirante sulla responsabilità personale degli assessori, abbiamo stabilito un sistema misto tra una giunta di tipo municipale e una giunta di tipo regionale sardo. Ricordo che nella regione sarda la giunta è eletta dal consiglio su proposta del presidente della giunta. Qui invece — secondo l'interpretazione dell'onorevole Bozzi, inserita nell'articolo 36 — la giunta è eletta per singoli assessori. Ma allora come possiamo accettare la formulazione dell'articolo 37?

Nasce qui un problema, molto importante, che sottopongo all'attenzione della Camera: quello della responsabilità personale degli assessori. Le dimissioni del presidente possono avvenire per motivi per-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 LUGLIO 1962

sonali o politici, e non comportare le dimissioni degli assessori, mentre la revoca del presidente comporta anche quella della giunta, dato che la revoca, o fatta in linea personale o fatta in linea politica, è promossa in consiglio attraverso la mozione motivata, di sfiducia. La posizione personale degli assessori, nella nuova configurazione dell'articolo 36, subisce una modifica, si avvicina alla legge comunale e provinciale. Infatti, le dimissioni di un sindaco non comportano necessariamente la caduta di una giunta, salvo nel caso di mozione di sfiducia.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Debbo fare osservare, non per amore di tesi, che le prime conseguenze di quanto è stato detto poco fa si verificano subito. Se confrontate l'articolo 10 delle norme di attuazione dello statuto regionale sardo con la norma in discussione, vi rendete conto che non abbiamo torto. Infatti, l'articolo 10 delle norme di attuazione dello statuto regionale sardo prescrive che in caso di morte, dimissioni o decadenza del presidente, l'assemblea in prima convocazione per la nomina del successore deve essere tenuta entro 15 giorni dalla data in cui si è prodotta la vacanza. Tale norma, cioè, ipotizza che possa essere nominato un nuovo presidente senza che la giunta debba dare le dimissioni.

In questo momento non sono in grado di proporre un emendamento, ma desidero pregare la maggioranza di rendersi conto che non è interesse di alcuno portare avanti la legge in questo modo. Penso che l'altro ramo del Parlamento se ne accorgerà e ci restituirà la legge largamente emendata.

LUZZATTO. Non vi è alcuna incongruenza.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Io prospetto una tesi, e cioè che, avendo detto una determinata cosa sull'articolo 36 ed avendo il piacere di vedere che la maggioranza dell'Assemblea ha confortato con il proprio voto una nostra richiesta, debbo dedurre che questa nostra tesi è stata accolta dalla stessa maggioranza.

LUZZATTO. Con una diversa interpretazione.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Padronissimi voi di bocciare all'articolo 37 quello che avete approvato poco prima, sia pure con diversa interpretazione, come l'onorevole Luzzatto dice, all'articolo 36.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Per le giustificazioni addotte prima e per il significato che deve essere dato al voto, la maggioranza della Commissione ritiene che nessuna modificazione debba essere apportata all'articolo 37.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 37 nel testo della Commissione dianzi letto.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 38.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Le dimissioni rassegnate dagli assessori sono accolte dal Presidente della Giunta regionale, che ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 39.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« L'ufficio di Presidente della Giunta regionale o di assessore è incompatibile con qualunque altra carica pubblica ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Geffer Wondrich, Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsanich, De Marzio, de Micheli Vitturi, De Vito, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia, Roberti, Romualdi, Servello, Sponziello e Tripodi hanno proposto di sostituire questo articolo con il seguente:

« Al presidente della Regione e agli assessori si applicano le incompatibilità di cui alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, con le eccezioni ivi previste ».

L'onorevole Geffer Wondrich ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GEFFER WONDRICH. Le vaste facoltà legislative che il progetto in esame prevede per la regione sia all'articolo 4 sia all'articolo 5 hanno indotto il mio gruppo a considerare come insufficienti le incompatibilità che sono previste all'articolo 39 dello statuto, là dove è detto che « l'ufficio di presidente della giunta regionale o di assessore è incompatibile con qualunque altra carica pubblica ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 LUGLIO 1962

Nel riesaminare la legge 13 febbraio 1953, n. 60, che regola le incompatibilità che riguardano i membri del Parlamento, abbiamo ritenuto che molte delle norme contenute in quella legge dovrebbero trovare applicazione anche nei confronti del presidente della giunta regionale e degli assessori. Sono convinto che moltissimi colleghi non si sono preoccupati di esaminare a fondo la legge sulle incompatibilità; ma essa costituisce soprattutto ragione di perplessità ed anche di tormento per coloro che, come avvocati o procuratori, esercitano la professione legale.

Le incompatibilità che quella legge prevede sono assai numerose. L'articolo 39 del progetto di statuto si è fermato al primo comma dell'articolo 1 della citata legge sulle incompatibilità parlamentari, là dove si dispone: « I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche od uffici di qualsiasi specie »; però la stessa legge aggiunge: « in enti pubblici o privati, per nomina o designazione del Governo o di enti dell'amministrazione dello Stato », escludendo invece cariche in enti culturali, di assistenza, di culto o fieristici (e questo è logico). L'articolo 2 della legge n. 60 detta: « Fuori dei casi previsti dal primo comma dell'articolo 1, i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con prestazioni di carattere permanente, in associazioni o enti che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica amministrazione, o ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria direttamente o indirettamente. Si applicano alle incompatibilità previste nel presente articolo le esclusioni indicate nel secondo comma dell'articolo 1 ».

Vi sono poi un articolo 3 ed un articolo 4 che dilatano questa incompatibilità. A mente dell'articolo 3, « i membri del Parlamento non possono ricoprire le cariche, né esercitare le funzioni di cui all'articolo precedente in istituti bancari o in società per azioni che abbiano, come scopo prevalente, l'esercizio di attività finanziarie, ad eccezione degli istituti di credito a carattere cooperativo, i quali non operino fuori della loro sede ». L'articolo 4, infine, dispone: « I membri del Parlamento non possono assumere il patrocinio professionale, né, in qualsiasi forma, prestare assistenza o consulenza ad imprese di carattere finanziario od economico in loro vertenze o rapporti di affari con lo Stato ». Per la verità quest'ultima espressione non è

molto chiara ed è stata motivo di controversie, perché anche chi abbia familiarità con l'interpretazione della legge non intende chiaramente la portata di tale incompatibilità.

Per i membri del Parlamento è dunque stabilita una lunga serie di incompatibilità, che mi auguro sia stata sempre osservata. Ora, si tratta di vedere se questa serie di incompatibilità, che giustamente il legislatore ha stabilito per i parlamentari, debba o possa estendersi al presidente della giunta regionale e agli assessori oppure debba rimanere limitata, come dice l'articolo 39, esclusivamente ad « altra carica pubblica ».

Proprio l'intervenuta approvazione degli articoli 4 e 5 dello statuto, che prevedono una serie di amplissime potestà legislative per la regione, addirittura più larghe delle facoltà che gli altri statuti prevedono per il Trentino-Alto Adige, per la Sicilia e per la Sardegna, ci ha convinto che sia opportuno, anzi che sia necessario estendere anche al presidente della giunta regionale e agli assessori le incompatibilità che sono previste per i parlamentari, perché proprio l'ampiezza dei poteri legislativi della regione, le facoltà che ne derivano per il presidente e per gli assessori, la provincialità (nel senso buono, naturalmente, del termine) dell'attività del presidente e degli assessori, i rapporti frequenti e stretti, la vicinanza, la stessa vita della regione, che, in fondo, è una provincia più ampia, devono far sì che il presidente della regione e gli assessori in ogni momento della loro attività, soprattutto se saranno, come avviene normalmente, in gran numero avvocati, siano al di fuori e al di sopra di ogni sospetto, come la moglie di Cesare.

Quindi mi pare opportuno, proprio per la specifica configurazione che dovrebbe assumere la regione con le sue facoltà, con la possibilità di creare enti, di istituire tributi, di contrarre prestiti obbligazionari, ecc., che si debba far sì che le attività di coloro che saranno preposti alle cariche di presidente e di assessori siano delimitate da rigorose incompatibilità, per impedire quello che inevitabilmente avverrebbe — ripeto — proprio per la composizione particolare della regione, proprio per l'intimità dei rapporti con enti, con banche, con cooperative, con imprese private, con tutto quello che può offrire la vita economica e finanziaria della regione. Proprio per evitare la possibilità che il presidente e gli assessori siano colpiti da quella mozione di revoca di cui al precedente articolo, è necessario stabilire fin d'ora che queste

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 LUGLIO 1962

cariche importanti di presidente e di assessori di una regione a statuto speciale siano accompagnate da remore, da restrizioni, da prescrizioni che pongano il presidente e gli assessori al disopra di ogni dubbio.

Il nostro emendamento va però completato con una norma che stabilisca chi deve constatare e controllare l'esistenza eventuale della incompatibilità: di ciò si occuperà il relatore di minoranza.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Sono completamente d'accordo con l'onorevole Geffer Wondrich. Desidero altresì ricordare che il nostro gruppo parlamentare nella seconda legislatura ebbe l'onore di presentare una proposta di legge sulle incompatibilità parlamentari e che tale proposta era la più ampia, non già per ragioni di demagogia, ma perché la nostra esperienza ci aveva convinti che è molto difficile adempiere i propri doveri di parlamentare se si rivestono cariche all'esterno del Parlamento.

Noi riteniamo pertanto che le medesime ragioni siano valide per l'adempimento delle funzioni relative alle cariche di presidente e di assessore di una regione a statuto speciale se almeno si vuole adempiere pienamente i doveri relativi alle cariche stesse.

Poiché inoltre l'articolo 8 della legge del 1953 contiene una norma relativa agli accertamenti e alle istruttorie sulle incompatibilità e deferisce la relativa competenza alla giunta per le elezioni e poiché tale rinvio in questa sede non potrebbe aver luogo nemmeno per analogia, noi ci riserviamo, per il caso che la maggioranza della Commissione volesse accettare il nostro emendamento, di aggiungere (avvalendoci di una facoltà prevista dal regolamento) all'emendamento proposto un emendamento inteso a stabilire che gli accertamenti e le istruttorie su tali incompatibilità sono di competenza del consiglio regionale, investito in tal caso dal presidente del consiglio regionale. In questo caso allora la norma avrebbe una efficace configurazione giuridica.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento presentato all'articolo 39?

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Debbo anzitutto osservare che l'emendamento Geffer Wondrich, che si propone come sostitutivo dell'articolo 39, in effetti non può essere assolutamente sostitutivo, giacché è ovvio che esso riguarda ipotesi diversa da

quella del testo dell'articolo che tende a sostituire. La fattispecie di cui all'articolo 39 non è infatti integrata dal solo riferimento alle incompatibilità previste dalla legge del 1953. Mentre infatti nella legge del 1953 si stabiliscono incompatibilità con uffici e mansioni di diritto privato, nell'articolo 39, che stiamo esaminando, si stabiliscono invece incompatibilità con cariche di diritto pubblico. È pertanto evidente che tale emendamento potrebbe, nel caso, accogliersi quindi soltanto in linea aggiuntiva o integrativa, non mai in linea sostitutiva.

Nel merito, poi, debbo dire che non mi sembra che le incompatibilità riferibili al presidente o agli assessori regionali possano essere così semplicisticamente desunte dalle incompatibilità stabilite per i parlamentari.

Qui siamo in un campo limitato alla attività pubblica regionale. E allora mi domando: le incompatibilità dei consiglieri debbono riferirsi ad attività concernenti tutto il territorio dello Stato, oppure si vuole limitarne l'applicazione al solo territorio della regione? Naturalmente, i parlamentari svolgono la loro attività sull'intero territorio dello Stato e quindi l'inibizione di determinate attività incompatibili va riferita all'intero territorio dello Stato; ma per i rappresentanti della regione, escluso il fatto che si voglia stabilire l'incompatibilità di altre attività solo per evitare loro perdita di tempo in altre cose, le incompatibilità dovrebbero avere un riferimento territoriale più limitato. Ma è poi esatto che, anche nel merito, le incompatibilità previste per i parlamentari si attaglino senza modifiche ai consiglieri regionali?

Pertanto, pur approvando il punto di vista dal quale parte l'onorevole Wondrich, ritengo che tutta questa sia materia da deferire alla legge regionale specialmente perché essa merita un adattamento e una specifica formazione.

Per questi motivi, pur apprezzando lo scopo morale che ispira l'emendamento, ritengo che esso non possa essere accolto e con questa specifica motivazione: per il fatto che non è questa la sede per la disciplina della materia. La sede sarà la legge regionale.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Concordo con quanto ha sottolineato il relatore per la maggioranza, sulla distinzione delle incompatibilità d'ordine pubblico da quelle di carattere privato. È pertanto necessario che l'articolo 39 sia approvato nel testo proposto dalla Commissione; se mai, dovrebbe diventare un comma aggiun-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 LUGLIO 1962

tivo l'emendamento sostitutivo proposto dall'onorevole Geffer Wondrich.

Credo tuttavia che la sede legislativa più opportuna per regolare la materia delle incompatibilità debba essere quella regionale, così come ha sostenuto anche il relatore per la maggioranza.

L'onorevole Geffer Wondrich ha detto che, quanto più si restringe l'ambito territoriale in cui opera un determinato ente, tanto più delicata diventa la materia delle incompatibilità. Vorrei osservare che abbiamo in sede locale garanzie che non sempre abbiamo in sede nazionale. Il controllo diretto dell'opinione pubblica in sede locale è spesso più pronto, efficace e documentato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Geffer Wondrich, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GEFFER WONDRICH. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Geffer Wondrich, diretto a sostituire l'articolo 39 con il seguente:

« Al presidente della regione e agli assessori si applicano le incompatibilità di cui alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, con le eccezioni ivi previste ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 39 nel testo della Commissione dianzi letto.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 40.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Al presidente della giunta regionale ed agli assessori è attribuita con legge regionale una indennità di carica ».

GONELLA GIUSEPPE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GONELLA GIUSEPPE. Noi volevamo presentare un emendamento analogo a quello Bozzi all'articolo 18. Ma, ritenendo che anche esso sarebbe stato respinto, vi abbiamo rinunciato. Riferendomi alla recente lettura che ho fatto di un articolo di un professore tedesco, dovrei ritenere senz'altro che l'articolo 40 sia superato da una concezione etica di ordine superiore. Sarebbe infatti preferibile che per tutti coloro che ricevono un incarico da parte del corpo elettorale fosse premio sufficiente quello dell'esplicazione del mandato, assoggettandosi l'eletto ai sacrifici

che esso comporta. Ma sono passati ormai i tempi in cui la politica veniva concepita in questo modo. Da quando Giolitti introdusse, nel 1912, il suffragio universale, essendovi fra gli eletti anche i rappresentanti delle classi più diseredate, non poteva mancare per essi la corresponsione di un'indennità, se si ha presente che il nostro compito implica sacrificio, fatica, studio e dedizione notevoli, anche se alcuni non vogliono comprendere questa realtà, anche se ricorrenti sono le irrisioni e le negazioni di scrittori di taluni giornali e riviste.

Dopo tredici anni, cioè nel 1925, il Senato attuò anch'esso questo riconoscimento della funzione pubblica dei parlamentari, che venne poi esteso anche in sede locale attraverso la corresponsione di indennità di carica o di presenza ai deputati regionali e ai consiglieri provinciali e comunali.

Pur essendo contrari a tutta la legge, non siamo dunque contrari a questo articolo, sia perché esso corrisponde ai principi del nostro ordinamento, sia perché riconosce un dovere dell'intera nazione, o della regione nel caso particolare, verso i suoi rappresentanti.

Ci auguriamo tuttavia che su un piano più generale, quando sarà discussa la riforma del nostro sistema tributario, vengano rimossi quello stato di disagio morale che determina in tutti gli eletti dal popolo il fatto che le loro indennità non sono soggette alle normali imposizioni erariali che colpiscono tutti i cittadini.

PRESIDENTE. All'articolo 40 non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 41.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Il presidente della giunta regionale:

a) rappresenta la regione, convoca e presiede la giunta regionale e ne dirige e coordina l'attività, soprintende agli uffici e servizi regionali;

b) promulga le leggi regionali ed emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

c) esercita le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi e dallo statuto regionale ».

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Desidero richiamare l'attenzione della maggioranza della Commissione sulla sentenza n. 20, del 26 giugno 1956, della Corte costituzionale. La Corte ha sancito l'incostituzionalità di una norma analoga, e per certi versi identica, a quella che stiamo discutendo, ossia della norma di attuazione (contenuta nel decreto presidenziale n. 250) dell'articolo 11 dello statuto regionale della Sardegna, così redatta: «Il presidente della giunta regionale rappresenta la regione e ne firma gli atti». Questa norma è stata dichiarata incostituzionale con la sentenza sopra richiamata.

La Corte costituzionale ha inoltre dichiarato incostituzionale l'alinea c) del decreto n. 250, recante norme di attuazione dello statuto sardo, nella quale si stabilisce che «il presidente della regione sovrintende a tutti gli uffici e servizi regionali».

È vero che stiamo approvando una legge costituzionale e siamo padronissimi di essere di avviso diverso rispetto a quello della Corte...

LUZZATTO. Non si tratta di un diverso avviso.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Sta di fatto che la Corte costituzionale ha deciso nel merito, ritenendo che il presidente della giunta regionale sarda non possa assolvere ai compiti sopra ricordati. Ora le attribuzioni del presidente della regione sarda sono identiche a quelle del presidente della regione Friuli-Venezia Giulia, il cui statuto è stato modellato appunto su quello sardo.

Domando quindi al relatore per la maggioranza se sia a conoscenza di tale sentenza della Corte costituzionale e se intenda tenerne conto, ovvero se ritenga di regolarsi in modo difforme da quella pronunzia. In mancanza di un chiarimento, però, difficilmente potrebbe essere evitato l'insorgere, in questo o nell'altro ramo del Parlamento, di difficoltà di ordine costituzionale tali da ritardare ulteriormente l'iter di questa legge.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Confesso di non conoscere la sentenza della Corte costituzionale citata dall'onorevole Almirante e di ignorare quindi le ragioni specifiche che hanno indotto il giudice costituzionale ad emettere la sua pronunzia. Naturalmente devo pensare che si debba trattare di discordanze di carattere costituzionale tra

una legge normale e una norma di attuazione dello statuto sardo.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. La discordanza è fra la Costituzione e una norma di attuazione dello statuto sardo.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Si tratta allora di una discordanza tra un principio della Costituzione e una legge ordinaria che ha indotto la Corte costituzionale a stabilire che la norma discordante non è costituzionale.

Ora, la norma dello statuto che stiamo per approvare non contrasta con alcuna norma costituzionale. Si tratta di una norma che, pur avendo carattere sostanziale, ha un'enunciazione di carattere così generale per cui praticamente si può dire che ha in un certo senso un significato formale. Infatti, dire che il presidente della giunta rappresenta la regione vuol dire che egli rappresenta, al di fuori di quelli che sono gli organi interni, l'organismo regionale all'esterno.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Nella regione vi è un commissario del Governo. La Corte costituzionale si è preoccupata di questo. Non vi è un'unicità di rappresentanza.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Questa affermazione esula da osservazioni di carattere giuridico-costituzionale. È un'affermazione politica.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Il commissario del Governo è una figura giuridica.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Dire che la regione è rappresentata soltanto dal presidente o anche dal commissario del Governo è un'affermazione di carattere politico.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Quando la legge costituzionale dice che rappresenta la regione, gli diamo la rappresentanza della stessa.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Nella Costituzione, come nello statuto, il compito del commissario del Governo nella regione non può essere un compito di rappresentanza della regione. Il commissario del Governo nella regione rappresenta il Governo e non la regione perché serve come organo di controllo sugli atti legislativi della regione. La regione non può essere rappresentata che dal suo presidente. Colui che sta al vertice di un determinato organismo, sia esso di diritto pubblico, sia esso di diritto privato, ha la rappresentanza esterna di que-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 LUGLIO 1962

sto ente secondo un principio generalmente accettato.

Pur ringraziando l'onorevole Almirante della segnalazione della decisione della Corte costituzionale che non conoscevo, approfondendo meglio il tema, mi sembra che le sue preoccupazioni siano infondate, poiché non è dubbio che la rappresentanza della regione appartiene unicamente al presidente della giunta regionale e non al rappresentante del Governo nella regione, il quale, ripeto, non rappresenta la regione ma il Governo.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo concorda con il relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 41 nel testo della Commissione dianzi letto.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 42.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Il presidente della giunta, con decreto da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della regione, provvede alla designazione dell'assessore effettivo che deve sostituirlo in caso di assenza o impedimento, all'assegnazione degli assessori ai singoli assessorati o ad altri eventuali incarichi ed a regolare le supplenze ».

NICOSIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOSIA. Vorrei solo rivolgere una domanda al relatore per la maggioranza: la designazione dell'assessore effettivo, che sostituisce il presidente della giunta, è permanente o viene fatta di volta in volta? Gradirei l'interpretazione della Commissione su questo punto, affinché essa risulti acquisita agli atti parlamentari.

PRESIDENTE. Il relatore per la maggioranza?

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. La designazione è permanente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 42 nel testo della Commissione dianzi letto.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 43.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Il presidente della giunta regionale interviene alle sedute del Consiglio dei ministri per essere sentito, quando sono trattate questioni che riguardano particolarmente la regione ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsanich, De Marzio, de Michieli Vitturi, De Vito, Geffer Wondrich, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia, Romualdi, Servello, Sponziello e Tripodi hanno proposto di sostituire questo articolo con il seguente:

« Il presidente della giunta regionale interviene alle sedute del Consiglio dei ministri, su invito del Presidente del Consiglio, per essere sentito quando sono all'ordine del giorno questioni che riguardano la regione ».

NICOSIA. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOSIA. Il nostro emendamento tiene conto dell'esperienza offerta dalla regione siciliana. Il presidente della giunta regionale siciliana non partecipa alle sedute del Consiglio dei ministri da anni. Eppure, di questioni importanti che interessano la Sicilia ve ne sono state parecchie: parecchi problemi regionali sono stati affrontati in sede di Consiglio dei ministri (come per esempio quello della Cassa per il mezzogiorno, che non riguarda soltanto le regioni continentali del meridione, ma anche le isole) senza che il presidente della regione sia stato invitato.

È giusto pertanto precisare che l'invito deve essere fatto dal Presidente del Consiglio, chiamando quest'ultimo responsabile di quest'atto.

Quali sono le questioni che interessano la regione? Praticamente tutto quello che si delibera in sede di Consiglio dei ministri può riguardare la regione. Ma è certo che una legge speciale che riguardi un comune, una provincia del Friuli-Venezia Giulia, costituisce un interesse più diretto. Una simile norma, che pure figura nello statuto siciliano, non è stata facilmente applicata. Noi proponiamo di stabilire espressamente la responsabilità del Presidente del Consiglio in merito.

Il nostro emendamento, in questo caso, considera gli interessi dell'istituto regionale, oltre a rendere più elegante la formula proposta. Esso è importante per il fatto che il presidente della regione, che ha il rango di ministro, con la sua presenza nel Consiglio dei ministri può impedire il sorgere di conflitti tra lo Stato e la regione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Pur comprendendo le ragioni che hanno mosso i presentatori, a me pare che l'accettazione dell'emendamento limiterebbe ancora di più le garanzie insite nell'invito che fa il Presidente del Consiglio al presidente della giunta. In effetti, l'articolo 43 assicura una maggiore garanzia, poiché dice genericamente che il presidente della giunta interviene alle sedute del Consiglio dei ministri. Con la dizione proposta dall'emendamento sembra quasi che l'invito sia facoltativo e che il Presidente del Consiglio possa anche non invitare il presidente della giunta regionale.

Mantenendo il testo dell'articolo 43 si sancisce, in definitiva, il diritto del presidente della giunta regionale ad essere invitato. Come questo diritto debba concretamente attuarsi è norma che non compete a noi ma all'ordinamento della Presidenza del Consiglio.

D'altra parte non si può non essere contrari alla formula « per essere sentito quando sono all'ordine del giorno questioni che riguardano la regione », perché essa aprirebbe la stura a molte altre questioni gravi e complesse.

Dire che il presidente della giunta regionale debba essere invitato quando si discute di questioni che riguardano la regione, non è una formulazione precisa. Non è sufficiente che vi sia all'ordine del giorno un qualsiasi argomento che interessi comunque la regione. Deve trattarsi di questioni di una certa consistenza perché sia giustificata la presenza del presidente della giunta regionale nel Consiglio dei ministri, sia pure a solo titolo consultivo.

Per queste ragioni la maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo concorda con le conclusioni della maggioranza della Commissione e proprio per le ragioni esposte dall'onorevole Nicosia. L'emendamento, infatti, anziché rafforzare le garanzie, verrebbe ad attenuarle.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Nicosia, mantiene l'emendamento Roberti, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

NICOSIA. Data l'esperienza delle altre regioni, in particolare della regione siciliana, la precisazione contenuta nell'emendamento, a me pare, porterebbe qualcosa di nuovo. Poiché sono sorte qui alcune perplessità, non insisto. Concordiamo quindi col testo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 43 nel testo della Commissione dianzi letto.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 44.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Il presidente della giunta regionale presiede alle funzioni amministrative delegate dallo Stato alla regione, ai sensi dell'articolo 9, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica verso il quale è responsabile ».

PRESIDENTE. L'onorevole Bozzi ha proposto di sostituire questo articolo con il seguente:

« Il presidente della giunta regionale presiede alle funzioni amministrative il cui svolgimento è stato affidato dallo Stato alla regione a norma del primo e del secondo comma dell'articolo 9, uniformandosi alle istruzioni impartite dalle amministrazioni centrali statali ».

Il presidente della giunta risponde della attività diretta all'esercizio delle funzioni indicate nel primo comma verso il consiglio regionale e verso il Governo della Repubblica.

I provvedimenti emanati dalla regione in base all'articolo 9 non sono definitivi ».

L'onorevole Bozzi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BOZZI. Questa mia proposta riflette aspetti di tecnica amministrativa e mira a chiarire taluni punti e ad eliminare qualche incertezza che a me sembra sussista nella formulazione dell'articolo 44. In questo articolo si dice: « Il presidente della giunta regionale presiede alle funzioni amministrative delegate dallo Stato alla regione, ai sensi dell'articolo 9... ». Ora, in questo articolo 9 vi sono due tipi di attività amministrativa statale che la regione può esercitare. Il tipo contemplato dal primo comma, che è quello della delega: « lo Stato può con leggi delegare alla regione »; e vi è il secondo tipo, che a stretto rigore non è un caso di delega: « Le amministrazioni statali centrali, per l'esercizio nella regione di funzioni di loro competenza, possono avvalersi degli uffici dell'amministrazione regionale ». Quest'ultimo, ripeto, non è un caso, come dice la dottrina, di attività decentrata per il quale lo Stato si avvale dell'attività degli uffici amministrativi regionali.

Quando nell'articolo 44 si fa riferimento alle funzioni delegate e si richiede che l'at-

tività della regione sia conforme alle istruzioni del Governo della Repubblica, si tace di quel secondo tipo che è previsto dal secondo comma dell'articolo 9. È probabile che sia soltanto un difetto di stesura e non cosa voluta. A me sembra evidente che tanto nell'una ipotesi quanto nell'altra vi debba essere l'esigenza del conformarsi, come dice l'articolo 44 proposto dalla Commissione, alle istruzioni del Governo. Non so capire le ragioni per le quali questa conformità di azione debba sussistere per le funzioni delegate e non debba sussistere anche quando si tratti di funzioni decentrate. In entrambi i casi, attraverso strumenti diversi, si attribuiscono alla regione compiti di espletamento di funzioni amministrative; si tratta di chiarire un pensiero che forse qui è stato espresso malamente.

La seconda parte del mio emendamento sostitutivo tende ad eliminare un motivo d'incertezza. Quando si dice « istruzioni del Governo della Repubblica », l'espressione ha un significato preciso. A norma della nostra Costituzione il Governo della Repubblica è costituito dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri. Queste istruzioni dunque le deve dare proprio il Governo della Repubblica? Si è ritenuto che ciò sia eccessivo e non necessario. Siccome mettiamo le mani ai ferri e facciamo una legge nuova, cerchiamo di eliminare queste ragioni di dubbio ermeneutico. Perciò io ho proposto che le istruzioni possono emanare dalle « amministrazioni centrali statali ». Il che snellisce tutto il procedimento. Non è il caso che per piccole istruzioni si debba ricorrere al Governo; ciò ferirebbe il suo prestigio e nuocerebbe alla speditezza dell'azione amministrativa.

Un altro punto del mio emendamento riguarda la responsabilità del presidente della giunta. La sua responsabilità per l'esercizio di funzioni statali delegate o decentrate non è soltanto verso il Governo della Repubblica, ma anche verso il consiglio regionale.

Questo è un principio costituzionale che noi dobbiamo riconfermare. La fiducia al presidente della giunta va per tutte le funzioni che può svolgere, anche per quelle che lo Stato può attribuire all'ente. Quindi la sua responsabilità non è soltanto verso il Governo dello Stato che delega o decentra queste funzioni, ma anche verso il consiglio regionale. Il mio emendamento tende a chiarire questo punto che forse si poteva considerare implicito. Ma siccome si parla

di un tipo di responsabilità, è bene indicare anche l'altro.

L'ultimo comma del mio emendamento afferma che « i provvedimenti emanati dalla regione in base all'articolo 9 non sono definitivi ». Ognuno che sappia di cose amministrative capisce il valore di questa espressione. Si tratta di atti suscettibili dei rimedi gerarchici, cioè di ricorso all'autorità superiore, perché sono atti fatti in nome o per conto dello Stato, quindi sono atti compiuti da un ente autonomo ma nell'esercizio di una funzione attribuitagli dallo Stato. Anche questa è una precisazione di ordine tecnico. Quanti sono avvocati, e credo che non ne manchino in quest'aula, ed esperti di cose amministrative sanno le incertezze circa l'accertamento della definitività o meno di un provvedimento. Per un provvedimento definitivo si può ricorrere al Consiglio di Stato o al Presidente della Repubblica; per gli altri bisogna esperire prima la scala gerarchica. Questa è una ragione di maggiore incertezza. Il povero cittadino non sa se il provvedimento è definitivo o no; fa la causa, può avere ragione nel merito, ma si vede dichiarato inammissibile il ricorso per la natura non definitiva del provvedimento.

Se possiamo eliminare queste ragioni di dubbio, credo che sia opportuno farlo per la certezza del diritto e del giudice.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Bozzi all'articolo 44?

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Accettiamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo ovviamente è d'accordo. Desidera soltanto sottolineare l'importanza dell'ultimo comma dell'emendamento Bozzi, in relazione alla distinzione tra competenze delegate e competenze decentrate. Mi riferisco in particolare al provvedimento di legge per il decentramento attualmente al Senato. Esso prevede il carattere di definitività dei provvedimenti decentrati. Nel nostro caso invece, si tratta di delega di competenza e quindi di un esercizio per conto dello Stato, e ciò spiega il diverso criterio adottato.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Concordo pienamente con l'emendamento Bozzi.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 LUGLIO 1962

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bozzi interamente sostitutivo dell'articolo 44.

« Il presidente della giunta regionale presiede alle funzioni amministrative il cui svolgimento è stato affidato dallo Stato alla regione a norma del primo e del secondo comma dell'articolo 9, uniformandosi alle istruzioni impartite dalle amministrazioni centrali statali.

Il presidente della giunta risponde della attività diretta all'esercizio delle funzioni indicate nel primo comma verso il consiglio regionale e verso il Governo della Repubblica.

I provvedimenti emanati dalla regione in base all'articolo 9 non sono definitivi ».

(È approvato).

LUZZATTO. Chiedo di parlare per un chiarimento sulla questione sollevata dal relatore di minoranza a proposito dell'articolo 44, che la Camera ha già votato.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO. L'onorevole Almirante ha sollevato un rilievo richiamandosi alla sentenza n. 20 del 1956 della Corte costituzionale. Ho esaminato il testo di tale sentenza e desidero aggiungere una brevissima dichiarazione per evitare ogni possibile sospetto che vi sia discrepanza tra una decisione della Corte costituzionale e la norma da noi dianzi approvata.

Tale sentenza era promossa da un ricorso della regione sarda e ha dichiarato l'incostituzionalità di alcune norme di attuazione dello statuto per la Sardegna in quanto riconosciute difformi dal testo dello statuto speciale stesso. Si tratta, quindi, di una questione del tutto diversa da quella che ci è stata qui prospettata dall'onorevole Almirante, e non vi è dubbio che l'articolo 41 non è in contrasto con la sentenza della Corte, perché esso stabilisce ciò stesso che la Corte ha confermato. La Corte ha dichiarato illegittime alcune disposizioni del decreto n. 250 del Presidente della Repubblica recante norme di attuazione, in quanto contrastavano con alcune disposizioni di quello statuto speciale. Noi, includendo la questione in questo statuto speciale ci conformiamo pienamente — ripeto — alla decisione della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Prendo atto di questa sua dichiarazione.

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 12,50.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI